SENTENZA N. 231/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **74407/PC,** depositato il 12/7/2024 dal signora **(omissis)**, nata a (omissis) rapp.ta e difesa, giusta procura in calce su foglio separato e allegato al ricorso, dall'Avv. Paola Ammendola (pec: paola.ammendola@pecavvocatinola.it), con la quale elett.te domicilia in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7 presso lo Studio dell'avv. Maria Laura Laudadio, contro il M.I.M. – USR Campania e l'INPS per l'accertamento del diritto al riscatto ai fini pensionistici del servizio prestato dal 1/9/1981 al 30/6/1990, con conseguente riconoscimento del diritto *"al collocamento in quiescenza a decorrere dal 01.09.2024"*, nonché dell'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio VI dell'ATP di Napoli prot. n. 6720 del 7/5/2024;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 3 luglio 2025 gli Avvocati Paola Ammendola per la ricorrente, che ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso, riportandosi al ricorso stesso e alla nota a

difesa presentata in vista dell'odierna udienza, in cui si contestano le osservazioni dell'Amministrazione dell'Istruzione, e Nicola Di Ronza per l'Ufficio Avvocatura INPS, che si è riportato alle difese.

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso la sig. (omissis), dipendente M.I.U.R. quale docente di scuola primaria con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il I Circolo "T. Vitale" di Nola, ha chiesto di *"accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riscatto ai fini pensionistici del servizio prestato dal 01.09.1981 al 30.06.1990"*, con conseguente riconoscimento del diritto della (OMISSIS) *"al collocamento in quiescenza a decorrere dal 01.09.2024"*, nonché dell'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio VI dell'ATP di Napoli prot. n. 6720 del 7/5/2024; provvedimento quest'ultimo con il quale -si espone in gravame- è stato annullato il decreto di riscatto a fini pensionistici n. H020264 dell'11/1/2024, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, emesso a riscontro della domanda della ricorrente, del 30/6/2000, di ricongiunzione ai fini pensionistici di tutti i periodi e servizi prestati prima della decorrenza economica della nomina in ruolo, avente ad oggetto gli anni di servizio di insegnamento prestati dal 1/9/1981 al 30/6/1990. Descritti i passaggi della vicenda amministrativa, la ricorrente ha segnalato l'illegittimità del provvedimento n. 6720 del 7/5/2024, motivato con il richiamo all'art. 15 del DPR 29.12.1973 n. 1092 sul presupposto che *"i servizi prestati presso la scuola materna privata <G. Bruno> non hanno costituito titolo per l'inquadramento nell'amministrazione statale"*. La sig.ra (OMISSIS), richiamando il

quadro normativo di riferimento e le risultanze documentali, ha evidenziato che *"il servizio prestato presso la scuola privata <G. Bruno> negli anni correnti dal 01.09.1981 al 30.06.1990 ha costituito titolo essenziale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze, che hanno dato luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con la scuola statale"*, integrando quindi, titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente non di ruolo ma anche per l'inquadramento nella scuola quale dipendente di ruolo. La ricorrente ha lamentato, in particolare, che *"L'omesso riconoscimento del diritto al riscatto del servizio prestato negli anni più volte indicati, ha comportato e tutt'ora comporta la impossibilità per la ricorrente di collocarsi in quiescenza, non avendo maturato tutti gli anni di servizio richiesti dalla Legge, con ciò procrastinandosi il momento della pensione e con ogni afferenza anche rispetto al quantum della pensione da percepire"*.

In data 5/11/2024 è pervenuta memoria di costituzione in giudizio del M.I.M. – U.S.R. Campania – Ufficio II, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ripercorrendo a sua volta i passaggi dell'iter amministrativo che ha condotto all'emanazione dell'impugnato decreto e segnalando altresì che *"la mancata valutazione dei servizi prestati presso la scuola materna autorizzata <G. Bruno> di Nola non ha consentito il perfezionamento del requisito di anzianità contributiva, pari a 41 anni e 10 mesi, previsto per le donne, al compimento del limite d'età ordinamentale, ossia dei 65 anni, entro il 31/08/2024, per cui è stata confermata la permanenza in servizio della docente di cui trattasi"*.

In data 12/12/2024 è altresì pervenuta memoria di costituzione in giudizio dell'INPS, per il tramite del proprio Ufficio Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza), in cui si chiede il rigetto del ricorso segnalando che *"non vi è competenza amministrativa dell'ente previdenziale ma del Ministero dell'Istruzione"*.

Con ordinanza n. 15/2025, pubblicata il 10/2/2025, si è preliminarmente osservato che *"dalla documentazione trasmessa dal resistente M.I.M. – U.S.R. Campania – Ufficio II, che nella propria memoria fa riferimento -sul punto- all'allegato n. 10 alla stessa, non è dato evincere le ragioni per le quali il ridetto servizio non avrebbe rappresentato titolo per l'assunzione della (omissis) nei ruoli dell'Amministrazione dell'Istruzione, a fronte delle articolate argomentazioni deduttive rinvenibili nel ricorso al punto 3., pagg. 6 e seguenti"*. Quindi, con il menzionato provvedimento si è stabilito, ai fini di un'avveduta decisione, di acquisire integrazione documentale, da effettuare a cura del Dirigente M.I.M. – U.S.R. CAMPANIA – UFFICIO II, *"rappresentata da RELAZIONE ESPLICATIVA, CORREDATA DA IDONEA DOCUMENTAZIONE, DEL M.I.M. – U.S.R. CAMPANIA – UFFICIO II RIGUARDO LE RAGIONI PER LE QUALI SERVIZIO SVOLTO DAL 1/9/1981 AL 30/6/1990 DA (OMISSIS) PRESSO LA SCUOLA MATERNA PRIVATA AUTORIZZATA "G.BRUNO" DI NOLA NON HA COSTITUITO TITOLO PER L'IMMISSIONE DELLA (OMISSIS) NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISTRUZIONE".*

All'udienza fissata del 7/5/2025, con ordinanza a verbale, *"preso atto del mancato espletamento dell'ordinanza n. 15/2025, comunicata il 19 febbraio 2025 al soggetto incaricato di espletare l'incombente istruttorio in essa indicato"*, si è assegnato al medesimo soggetto

l'ulteriore termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della ridetta ordinanza a verbale, *"ai fini dell'espletamento del predetto provvedimento istruttorio, con l'avvertenza che la persistenza dell'inadempimento verrà senz'altro segnalata alle sedi competenti"*, con rinvio all'odierna udienza per la prosecuzione della trattazione della causa e assegnazione alle parti del termine di 5 giorni antecedenti l'udienza per il deposito di memorie e documenti.

Il 9/6/2025 è pervenuta alla Sezione nota prot. n. 43445 del Dirigente M.I.M. – U.S.R. CAMPANIA – UFFICIO II con cui *"al fine di assolvere all'incombente istruttorio posto a carico dell'Amministrazione con l'ordinanza n. 15/25 del Giudice"*, è stata trasmessa *"la documentazione pervenuta dal competente U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI -A. T. di Napoli"*, comprensiva di apposita relazione in cui si rappresenta, in sintesi, che *"dai titoli valutabili* [secondo il bando di concorso all'esito del quale l'odierna ricorrente è stata immessa nei ruoli dei docenti di scuola elementare statale] *risulta chiaro che il servizio prestato presso le scuole materne private non ha influito in alcun modo sul punteggio finale del concorso che ha consentito la docente (omissis) l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione statale, confermando la mancanza del requisito per consentire il riscatto ai fini pensionistici previsto dall'art. 15 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092"*.

In data 26/6/2025 parte ricorrente ha inviato nota a difesa, nella quale ha insistito nel chiedere l'accoglimento delle domande versate in gravame, segnalando in particolare che secondo le previsioni di riferimento, non è da attribuire *"rilevanza al servizio solo se*

costituente titolo per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato, bensì anche se utile ai fini dell'inquadramento non di ruolo, ovvero a tempo determinato, nel caso della scuola, per le supplenze", laddove nel caso della (omissis) *"il servizio prestato presso la scuola privata <G. Bruno> negli anni correnti dal 01.09.1981 al 30.06.1990 ha costituito titolo essenziale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze, che hanno dato luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con la scuola statale. Tale servizio, dunque, ha costituto titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente non di ruolo"*.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione, con pubblicazione in data odierna del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La questione oggetto di causa verte sulla mancata valutazione ai fini pensionistici del servizio svolto dal 1/9/1981 al 30/6/1990 da (omissis) presso la scuola materna privata autorizzata "G. Bruno" di Nola, che nell'impugnato provvedimento n. 6720 del 7/5/2024 dell'U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI - A.T. di Napoli, è motivata con la circostanza che il servizio in questione non ha *"costituito titolo per l'inquadramento nell'amministrazione statale"* e, più specificamente, in relazione al fatto che il punteggio, acquisito per tale servizio non ha concorso e non è stato determinante per l'immissione in ruolo dell'odierna ricorrente.

In via preliminare, con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di liquidazione della pensione oggetto di contestazione,

si osserva che il giudizio pensionistico contabile non verte sulla legittimità del provvedimento contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè sulla sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto. L'attività del Giudice è, dunque, incentrata sull'accertamento di tale diritto nell'ambito di un rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che la stessa si svolge attraverso una cognizione piena sul rapporto pensionistico, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* del trattamento spettante alla parte interessata.

Nell'odierno giudizio, quindi, *"la domanda di annullamento del provvedimento pensionistico di cui in epigrafe deve essere riqualificata nel senso che la domanda di computo dei servizi oggetto di controversia è da intendere ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico con l'emissione di un nuovo provvedimento che computi anche i suddetti servizi"* (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 488/2023); dal che consegue che, nel caso di valutazione positiva circa la sussistenza del diritto al preteso riscatto di servizi pre-ruolo, ciò imporrà all'Amministrazione dell'Istruzione di appartenenza della ricorrente, un rinnovato calcolo dei servizi da considerare ai fini pensionistici, senza che possa nella presente sede anticiparsi l'esito di tale ricalcolo statuendo il diritto della (OMISSIS) al *"al collocamento in quiescenza a decorrere dal 01.09.2024"*.

Al contempo, deve statuirsi l'estromissione dal giudizio, per carenza di legittimazione passiva, dell'INPS, cui spetterà di effettuare il ricalcolo del trattamento pensionistico della signora (OMISSIS), nel caso

di riconoscimento del suo diritto al riscatto dei servizi pre-ruolo indicati in gravame, questione quest'ultima su cui deve, come detto, incentrarsi il presente giudizio.

Venendo ora al merito della pretesa dianzi compendiata, nella relazione dell'U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI - A. T. di Napoli, acquisita con l'ordinanza istruttoria n. 15/2025, si legge:

"In relazione alla questione sollevata riguardo al riscatto ai fini pensionistici, del servizio prestato dalla docente (omissis) svolto presso scuole materne private, è opportuno esaminare con attenzione la normativa e i criteri di valutazione che hanno permesso l'inquadramento nell'amministrazione statale della docente.

Nello specifico La docente (omissis), nata a (omissis) è stata immessa nei ruoli dei docenti di scuola elementare statale, posto di sostegno, il 5 ottobre 1996, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami, indetto con il D.M. del 20 ottobre 1994.

A tal proposito, il D.M. del 20 ottobre 1994, che regolamenta il concorso, stabilisce esplicitamente le modalità di attribuzione dei punteggi, formato esclusivamente dal punteggio conseguito nelle prove scritte e orali, nonché dal punteggio relativo alla valutazione dei titoli secondo quanto stabilito nella Tabella II allegata al bando (Art.8). Da un'attenta analisi dei titoli valutabili, come da bando di concorso, emerge in modo chiaro ed evidente che non era prevista alcuna valutazione dei servizi svolti presso suole materne private. Nello specifico l'allegato II del bando di concorso indica i seguenti titoli valutabili:

1) Titoli di studio; 2) Abilitazione all'insegnamento, lauree abilitanti ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442 titoli di studio aventi valore pienamente abilitante; 3) Titoli accademici ed altri titoli di studio; 4) Titoli scientifici, professionali ed artistici.

In sintesi, dai titoli valutabili risulta chiaro che il servizio prestato presso le scuole materne private non ha influito in alcun modo sul punteggio finale del concorso che ha consentito [al]*la docente (omissis) l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione statale, confermando la mancanza del requisito per consentire il riscatto ai fini pensionistici previsto dall'art. 15 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092".*

Il Giudicante non reputa di poter concordare con la prospettazione espressa dall'U.S.R. resistente, per le ragioni che di seguito si specificano.

La normativa di riferimento in materia di servizi computabili ai fini pensionistici per i dipendenti dello Stato è contenuta negli articoli 2, 8, 10, 11, 142, 145 e 147 del D.P.R. 1092/1973. Da tale complesso normativo si evince, per ciò che specificamente attiene alla questione oggetto di causa, che: il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica è iscritto, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; in particolare, tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza e nell'ambito dei servizi computabili a domanda, a favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello

Stato è ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, prestati in qualità di incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale o artistica, per il periodo retribuito.

Con riferimento alle ritenute non operate sugli assegni di attività l'art. 142 stabilisce al comma 1 che *"Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro […] il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili […]"*; al comma 2 la medesima norma prevede che nel caso in cui si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato dovrà versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.

Il comma 4 dell'art. 117 del D.P.R. 417/1974 ("Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"), stabilisce che *"Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti"*.

Dalla disciplina sopra richiamata emerge che per i dipendenti dello Stato -e, per ciò che qui rileva, per i docenti dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito- per i servizi pre-ruolo svolti presso istituti scolastici privati legalmente riconosciuti -quale non è in contestazione che fosse la scuola materna privata "G. Bruno" presso la

quale la (omissis) prestò servizio nel periodo 1/9/1981-30/6/1990- il computo a domanda è subordinato al pagamento da parte dell'istante di un contributo di riscatto.

Ciò posto in termini di normativa di riferimento, appare evidente la sussistenza del diritto della (OMISSIS) al riscatto ai fini pensionistici dei predetti periodi di servizio pre-ruolo, fermo restando l'esame da eseguire in sede amministrativa sull'onerosità o meno di tale riscatto, che qualora risulti dover essere oneroso, sarà ovviamente da sottoporre all'accettazione dell'interessata.

Là dove l'Amministrazione dell'Istruzione ha ritenuto di escludere i servizi in parola dalla computabilità ai fini pensionistici, lo ha fatto confondendo quest'ultima, con i titoli valutabili ai fini della partecipazione al concorso bandito con D.M. del 20/10/1994, superato dalla ricorrente mediante scorrimento della graduatoria e conseguente immissione in ruolo. In realtà, tale prospettazione riguarda la riscattabilità dei titoli di studio, per i quali vale il principio, quando si tratti di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il titolo di studio sia riscattabile ai fini di quiescenza, solo quando lo stesso sia necessario per l'immissione in servizio o per la progressione in carriera (artt. 7 L. 46/1958 e 13 D.P.R. 1092/1973).

Va riconosciuto, quindi, il diritto della ricorrente al riscatto, ai fini della riliquidazione della pensione, del servizio prestato presso la scuola materna privata "G. Bruno" nel periodo 1/9/1981-30/6/1990, con conseguente condanna dell'U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI - A. T. di Napoli al computo di tale servizio pre-ruolo ai fini previdenziali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.000,00 da liquidare all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o deduzione disattesa e reietta:

1- DICHIARA l'estromissione dal giudizio dell'INPS per difetto di legittimazione passiva;

2- ACCOGLIE la domanda di (omissis) intesa al riconoscimento del diritto al computo ai fini pensionistici, previo riscatto, del servizio prestato presso la scuola materna privata "G. Bruno" nel periodo 1/9/1981-30/6/1990, con condanna dell'U.S.R. per la CAMPANIA – Ufficio VI - A.T. di Napoli, soccombente, alla rifusione delle spese di lite, complessivamente quantificate in € 1.000,00, da liquidare all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 3 luglio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 07.07.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)